MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI

<u>Istanza di risarcimento del danno conseguente alla violazione dell'articolo 3 CEDU ai sensi dell'art. 35 ter o.p.</u>

Il sottoscritto				
nato a	, il	,	attualmente	detenuto
presso				

PREMESSO

- che l'art. 3 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali è stato interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel senso che: "la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente" (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia, sopra citata § 131);
- che la Corte di Strasburgo ha stabilito che l'ipotesi di grave sovraffollamento, ricorrente nei casi in cui lo spazio individuale minimo intramurario sia inferiore a 3 mq, è sufficiente ad integrare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU. (Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, § 43, 16 luglio 2009);
- che nei casi in cui non sussista una violazione del divieto di trattamento inumano e degradante riconducibile al parametro spaziale come sopra precisato, la Corte ha preso in considerazione altri profili di violazione dell'art. 3 inerenti alla condizione detentiva;
- che nelle situazioni in cui ciascun detenuto disponga di uno spazio variabile dai 3 ai 4 mq, la Corte EDU ha concluso per la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio è accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007), da un accesso limitato alla passeggiata all'aria aperta (István Gábor Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012) o da una mancanza totale d'intimità nelle celle (Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, §§ 73-79, 1° marzo 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 106-107, CEDU 2005-X; e Novoselov c. Russia, n. 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005);
- che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, la giurisprudenza nazionale ha precisato che, dalla superficie lorda della cella, debba essere detratta l'area occupata dagli arredi, individuando nel suolo calpestabile il parametro di

calcolo (Cass. pen., Sez. 1, n. 5728 del 19.12.2013; Magistrato di Sorveglianza di Padova, ordinanza 30 maggio 2013; Magistrato di Sorveglianza di Verona, ordinanza 2 luglio 2013);